





#### **CONVENZIONE**

per favorire la promozione e la diffusione della conoscenza dei beni culturali nel territorio della Città di Reggio Calabria

tra

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, dott. Carmelo Malacrino

(da ora in poi denominato MArRC)

- da una parte

e

L'ASSOCIAZIONE TOURING CLUB ITALIANO con sede legale in Milano, Corso Italia 10 CF/PI 00856710157 – rappresentata legalmente dal presidente Prof. Franco Iseppi

(da ora in poi denominato TCI)

- dall'altra

(di seguito denominate "Parti")

### **VISTO**

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- il D.M. del 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm.ii.;
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante "La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT UDCM Rep., Decreti n. 146 del 23.03.17)
- gli artt. 111 e 112 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,
- la legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge quadro sul Volontariato" e ss.mm.ii.
- Il D.M. 259 del 29 maggio 2019 recante "Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell'attività degli Enti del terzo Settore operanti all'interno degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali"
- la Determina Dirigenziale rep.n. 169 del 14.06.2022

### Premesso che

- la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;







- la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 118 indica che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la legge 6 giugno 2016 n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" ha previsto nei suoi mandati un riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore e in particolar modo all'art. 5, comma 1 una armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale.
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore:
  - prevede, in continuità con la L. 383/2000, che le "associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta...per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati" (art. 35);
  - include tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 anche "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" (lett. f), nonché "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato..." (lett. i) e "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso" (lett. k);
  - più in generale valorizza nell'ambito dell'articolo 17 i volontari per le loro attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà" e riconosce sempre nel medesimo articolo che possano svolgere la propria attività negli enti di Terzo settore;
  - determina all'articolo 18, comma 1, per tutti gli enti di terzo settore che si avvalgono di volontari l'obbligo di assicurazione per le attività da essi svolte nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico;
  - in attesa dell'emanazione del citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico, a fini assicurativi è ancora necessario far riferimento a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 (come successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 in applicazione dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato");
  - prevede all'articolo 56 che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ... convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale"
- il Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" all'art. 7 e il Decreto Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 all'art. 17 commi 1 e 2 attribuiscono alle Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici funzioni di







indirizzo, coordinamento e rappresentanza del Ministero verso le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni presenti sul territorio regionale;

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, all'art. 101 "Istituti e Luoghi della Cultura" individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, all'art. 102 "Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica" sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e dei luoghi individuati nell'art. 101;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, all' art. 112 "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica" prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni

Culturali e di Volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

- in data 30 maggio 2001 è stato sottoscritto il nuovo protocollo di collaborazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e i rappresentanti di numerose rilevanti associazioni culturali e di volontariato tra cui il Centro Nazionale Volontariato, che può essere esteso ad altre associazioni che ne condividano gli obiettivi e i contenuti;
- il Touring Club Italiano è un'Associazione costituita l'8 novembre 1894, iscritta nel Registro Nazionale degli Enti di Promozione Sociale con decreto 6.9.2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha come scopo "lo sviluppo del turismo, inteso anche quale mezzo di conoscenza di paesi e culture". Lo Statuto del Touring Club Italiano indica, fra le finalità dell'Associazione la collaborazione "alla tutela ed alla educazione ad un corretto godimento del patrimonio italiano di storia, d'arte e di natura ..." e fra i suoi principali mezzi d'azione "dare opera per la tutela del paesaggio dei singoli monumenti e opere d'arte in genere, favorire la conoscenza di tali valori, tanto direttamente quanto in concorso con le Autorità ed altri Sodalizi";
- ai sensi dell'art. 101, c. 2, D.Lgs. 117/17 fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali;
- il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, che in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha disciplinato le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Il MArRC intende rendere fruibile al pubblico il sito "Tombe Ellenistiche" al fine di offrire alla visita dei cittadini e dei turisti i beni custoditi in quel luogo all'interno della struttura del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;







- il Touring Club Italiano ha manifestato la disponibilità a collaborare con MArRC per favorire la promozione e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, con particolare riferimento al territorio di Reggio Calabria;

Il MArRC informerà le organizzazioni sindacali di quanto prevede la presente convenzione;

le Parti convengono e stipulano quanto segue

#### Articolo I - (Premesse)

Le premesse e l'allegato fanno parte integrante del presente atto.

Allegato 1: Scheda di progetto

Il presente atto è da intendersi come definitivo e supera ogni precedente intesa e documento e, pertanto, eventuali dichiarazioni o affermazioni fatte prima della conclusione dello stesso e qui non espressamente riprodotte o richiamate, devono ritenersi prive di ogni effetto.

# Articolo 2 - (Oggetto della convenzione)

Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel

sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

Il Touring Club Italiano, nell'ambito e in coerenza con la propria missione di prendersi cura dell'Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente, contribuendo a produrre conoscenza e a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale attraverso il volontariato diffuso, e dando seguito alla volontà condivisa con il MArRC di prendersi cura del bene comune, s'impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione per favorire la valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali sito "Tombe Ellenistiche" all'interno del MArRC – Citta di Reggio Calabria secondo le modalità previste dai successivi articoli e dall'allegata "Scheda di progetto". Il Touring Club Italiano incentiva la partecipazione attiva dei cittadini e individua a tal fine i soci volontari che verranno adibiti dall'associazione medesima alle attività di cui all'art. 4. L'accoglienza nei siti, come di seguito normato, è offerta da soci volontari del Touring Club Italiano, inscriti in un apposito elenco, soggetto a eventuali modifiche e integrazioni.

# Articolo 3 - (Assicurazione e rimborso spese)

Il Touring Club Italiano garantisce che i propri soci volontari sono forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 117/17, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto. La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico del Touring Club Italiano.

#### Articolo 4 - (Ambiti delle attività)

L'intervento oggetto dell'accordo riguarda: il supporto all'accoglienza, l'assistenza al pubblico ed il primo orientamento al sito, fornendo le informazioni relative, in modo da permettere la conoscenza dei siti e la loro fruizione ottimale; l'erogazione in modalità innovative di fruizione culturale, attraverso iniziative collegate alla specifica natura dell'istituto culturale; la contribuzione alla valorizzazione dei luoghi, con attività di sensibilizzazione e comunicazione continuative nell'ambito delle azioni messe in atto dal Touring Club Italiano allo stesso fine.







Restano escluse le operazioni di apertura e chiusura del luogo, affidati a personale AFAV del MARC e le attività professionali di Guida storica e/o artistica eventualmente affidate dal MARC a soggetti professionali estranei a Touring Club Italiano.

## Articolo 5 - (Procedure di svolgimento dell'attività)

I soci volontari del Touring Club Italiano, nell'esercizio del loro impegno, procedono alla registrazione della presenza o delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte. Il Touring Club Italiano è responsabile del funzionamento dell'attività di volontariato ed è tenuto a operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. I soci volontari in ogni caso sono tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie del Touring Club Italiano, di cui condividono le finalità e gli obiettivi.

#### Articolo 6 - (Luogo dell'esecuzione)

L'attività dei soci volontari del Touring Club Italiano è da prestarsi presso la sede di seguito specificata: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA – sito "Tombe Ellenistiche" Piazza G.De Nava 26 89122 Reggio Calabria

#### Articolo 7 (Natura del rapporto)

L'individuazione da parte del Touring Club Italiano di soci volontari e la loro indicazione al MArRC, impegnati nelle attività di cui all'art. 4, non costituisce in capo al Touring Club Italiano alcuna responsabilità. Le parti si danno reciprocamente atto che il Touring Club Italiano non sarà ritenuto responsabile in ordine a qualsivoglia fatto o atto del socio volontario che cagioni danno a cose e/o a persone nell'effettuazione dei compiti affidati dal Museo

I soci volontari del Touring Club Italiano svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito in ottemperanza all'art. 17 del D Lgs 117/17 e pertanto né a loro né al Touring Club Italiano è dovuto alcun compenso da parte del MArRC.

Nello svolgimento dell'attività i soci volontari del Touring Club Italiano si atterranno alle indicazioni contenute nella Scheda di progetto allegata, con modalità organizzative definite in piena autonomia dal Touring Club Italiano medesimo ma concordate con il MArRC.

Il Touring Club Italiano concorderà con il responsabile della struttura le attività che dovranno essere, in ogni caso, consone agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento delle attività stesse. L'attività dei soci volontari del Touring Club Italiano non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.

Touring Club Italiano, forte dell'esperienza maturata e grazie all'elevato numero di soci volontari che lo supportano, intende garantire la continuità delle attività disciplinate dalla presente convenzione; in considerazione dell'apporto volontario dei propri aderenti, l'eventuale sporadica assenza degli stessi ai turni concordati non comporta di per sé causa di risoluzione della presente convenzione.

### Articolo 8 - (Formazione dei volontari)

Le attività disciplinate dalla presente convenzione saranno condotte da soci volontari individuati dal Touring Club Italiano che si impegna a garantire che la preparazione degli stessi sia adeguata alle attività da svolgere in relazione ai luoghi, con la supervisione di un funzionario del MArRC incaricato e indicato nella allegata "Scheda di progetto". A tal fine MArRC concorda con il Touring Club Italiano momenti di formazione specifica finalizzata a rendere al visitatore la migliore esperienza di visita; qualora detta formazione avvenga in maniera congiunta, potranno essere rilasciati attestati sottoscritti congiuntamente.

Qualora l'attività dei soci volontari dia luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, dovrà essere







specificatamente indicata la collaborazione dei soci volontari e del Touring Club Italiano cui fanno capo.

Il MArRC si impegna a dare adeguata informazione e formazione ai soci volontari coinvolti nella realizzazione del presente accordo di tutte le misure necessarie o opportune per la prevenzione e sicurezza nell'ambito di svolgimento delle attività previste, secondo il piano e l'insieme di azioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis e articolo 21 di cui al D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso i soci volontari in particolare saranno informati dal MArRC in materia di primo soccorso e di misure di prevenzione degli incendi e di infortuni sul lavoro secondo il suddetto piano.

#### Articolo 9 - (Tesserino di riconoscimento)

Touring Club Italiano provvederà, per ogni socio volontario, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Volontario" onde consentire un'immediata identificazione. Alla scadenza della Convenzione e quindi al termine del servizio prestato dal singolo socio volontario, il Touring Club Italiano ritirerà il tesserino personale di riconoscimento.

#### Articolo 10 - (Norme di comportamento)

I soci volontari del Touring Club Italiano sono tenuti a osservare comportamenti consoni e rispettosi dei luoghi in cui sono impegnati.

Nel caso in cui il MArRC intenda informare i soci volontari di eventuali indicazioni specifiche inerenti i rapporti con i visitatori, tali indicazioni dovranno essere comunicate per il tramite del Touring Club Italiano.

I soci volontari del Touring Club Italiano sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza, così come qualsiasi azione o atteggiamento non conforme alle regole di correttezza dei visitatori ed ogni elemento degno di nota, riscontrato durante la permanenza nella sede. Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione e assistenza tra i referenti del MArRC e il coordinatore indicato dal Touring Club Italiano.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare a eventuali abusi della qualifica di socio volontario, Touring Club Italiano provvederà all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato, informandone contestualmente il MArRC.

## Art. 11 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ill personale volontario del Touring Club Italiano è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 21 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### Articolo 12 - (Attività di sensibilizzazione e raccolta fondi)

Per il periodo di durata della convenzione, i soci volontari di Touring Club Italiano hanno facoltà di realizzare attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore di Touring Club Italiano ai sensi dell'articolo 7 del D Lgs 117/17 presso la sede nella quale realizzano attività di volontariato, previa espressa autorizzazione della Direzione e nelle modalità di volta in volta concordate con la stessa. Il Touring Club Italiano dovrà chiedere al MArRC di utilizzare immagini dei luoghi di realizzazione delle attività ex art 6 del presente atto al fine di realizzare le attività di cui al presente articolo.

Articolo 13 - (Trattamento dei dati personali)







Il MArRC e Touring Club Italiano si configurano, per gli effetti della presente Convenzione, come autonomi titolari di trattamento di dati personali ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare del dettato del RGPD UE 2016/679.

Nello specifico, si precisa che l'unico trattamento di dati personali implicato dall'esecuzione della presente Convenzione è relativo a soggetti che prestino attività di volontariato di Touring Club Italiano, ed in particolare il MArRC può chiedere ad Touring Club Italiano i dati relativi ai soci volontari che prestano l'attività presso il luogo di esecuzione di cui al precedente articolo 6, limitando detta richiesta, in ossequio al principio di minimizzazione, ai soli dati necessari alla finalità per la quale sono raccolti, e pertanto al solo fine di identificare i soci volontari e consentire il loro accesso alla struttura.

I dati personali dei donatori raccolti dai soci volontari nelle attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi di cui all'articolo 12 saranno trattati da Touring Club Italiano ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare del dettato del RGPD UE 2016/679.

#### Articolo 14 - (Verifiche e controlli)

Il MArRC vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, potrà effettuare in qualsiasi momento visite ispettive per verificare il corretto svolgimento ed efficacia delle attività previste. Gli esiti di tali visite devono essere tempestivamente segnalati ai referenti del Touring Club Italiano.

#### Articolo 15 - (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di 2 (due ) anni dalla data di sottoscrizione e non è soggetta a rinnovo tacito.

## Articolo 15 (Risoluzione)

In aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, si conviene che costituiscano specifiche cause di risoluzione del presente atto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

- il mancato adempimento, da parte di Touring Club Italiano, delle obbligazioni relative alle attività di cui all'Allegato 1 e agli articoli 2, 4, 7 e 8, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 7 e tenendo presente la natura volontaristica prestata dal Touring Club Italiano e dai suoi soci volontari;
- l'avvio a carico di una delle due Parti di un procedimento giudiziario idoneo ad inficiare il rapporto fiduciario che caratterizza il presente atto ovvero a determinare il rischio di un danno all'immagine od alla reputazione dell'altra Parte.

La dichiarazione di risoluzione verrà comunicata dalle Parti a mezzo lettera raccomandata ed avrà effetto immediato dalla data del suo ricevimento.

## Articolo 16 - (Foro Competente e negoziazione)

Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente atto e comunque ogni controversia connessa con l'oggetto dello stesso, nulla escluso, dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole tra le Parti, ricorrendo anche all'istituto della Mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 dagli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione. La sede della mediazione sarà Milano. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 45 giorni dal deposito dell'istanza di Mediazione, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente ed il foro sarà esclusivamente quello di Milano. Ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del distretto del Tribunale di Milano.







Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto, così come i suoi Allegati, sono il risultato di specifica ed articolata negoziazione e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ex articolo 82, comma 5 del D Lgs 117/17.

Reggio Calabria, 24 giugno 2022

Per il Touring Club Italiano

Il Presidente

Per il Museo Archeologico di Reggio Calabria

Il Direttore

Carmelo Malacrine